

# **Protocollo per le udienze in materia di lavoro e previdenza**

## **Articolo 1: procedimenti trattati dal 12 maggio al 30 giugno 2020.**

1. Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, salvo proroghe, oltre ai procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, lett. a) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono trattati esclusivamente:
  - a) i procedimenti *ex art.* 409 e 442 c.p.c., fissati per la discussione orale ai sensi art. 429 c.p.c.
  - b) i procedimenti *ex art.* 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92 (ossia la sola fase sommaria dei procedimenti c.d. Fornero), esclusi l'escussione degli informatori e l'interrogatorio formale;
  - c) i procedimenti cautelari;
  - d) i procedimenti di repressione della condotta antisindacale *ex art.* 28, l. 20 maggio 1970, n. 300;
  - e) le prime udienze nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie *ex art.* 442 c.p.c. e in materia di lavoro di volta in volta ritenute dal giudice di prioritaria trattazione, in considerazione della materia trattata e della natura dei diritti fatti valere (ad es., impugnativa di licenziamento, demansionamenti, trasferimenti di sede di lavoro) o della più risalente iscrizione a ruolo, ove i carichi del ruolo e le dotazioni di cancelleria lo consentano;
  - f) le altre udienze *ex art.* 420 c.p.c. fissate per attività non richiedenti istruttoria (ad es. acquisizione di documentazione, estinzione del processo *ex artt.* 181 o 309 c.p.c.), ove i carichi del ruolo e le dotazioni di cancelleria lo consentano;
2. Tutti gli altri procedimenti saranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, salvo proroghe.

## **Articolo 2: procedimenti trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f),D.L. 17 marzo 2020, n. 18.**

1. Le udienze relative ai procedimenti di cui sopra, qualora celebrate, in base alle determinazioni dei Presidenti dei Tribunali *ex art.* 83 comma 7, D.L. 17 marzo

2020, n. 18 , ai sensi della lett. f) dell'art. 83 stesso, ossia mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo Teams, sono svolte con le seguenti modalità.

2. Il Giudice, 14 giorni prima dell'udienza, quando possibile, provvede con decreto comunicato alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza a cura della Cancelleria, che inserisce nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto". Il decreto:
  - a) fissa giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso, indicando l'orario puntuale con procedimenti fissati a distanza di 45 minuti l'uno dall'altro, salvo diversa valutazione a seguito di verifica in corso di applicazione;
  - b) reca l'espresso avvertimento che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
  - c) contiene l'indicazione che le parti, eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, possono accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde prendere conoscenza del *link* inserito nel provvedimento per il collegamento alla stanza virtuale;
  - d) dovendo garantire il diritto delle parti di partecipare al procedimento, reca la precisazione che l'effettiva comparizione personale delle parti può essere limitata ai casi in cui vi siano effettive esigenze processuali (ad es.: volontà di essere liberamente sentite, necessità di disconoscimento di scritture, proposizione di querela di falso, possibilità di conciliazione della controversia, accordo conciliativo già raggiunto) ed è possibile solo qualora la parte sia personalmente dotata di idonea strumentazione informatica. In mancanza, le parti possono rilasciare procura speciale ai rispettivi procuratori; qualora non vi siano effettive esigenze o possibilità di conciliazione, le parti possono rinunciare a comparire personalmente e la mancata comparizione non è considerata significativa agli effetti di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c.; qualora la parte intenda partecipare all'udienza, ma non sia dotata di idonea strumentazione informatica, l'udienza è rinviata a data successiva al 30.6.2020, onde consentirne la celebrazione nelle forme ordinarie, alla presenza fisica delle parti;

- e) contiene avviso alle parti della facoltà di richiedere concordemente, fino a 5 giorni prima dell'udienza, la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020, come disciplinata dall'art. 3 seguente, e, a tal fine, nel medesimo provvedimento:
- I) specifica che, in tal caso, il procedimento è rinviato all'udienza ivi indicata, da fissarsi entro 15 giorni rispetto al precedente rinvio;
  - II) invita i difensori a depositare, fino a 7 giorni prima della data di rinvio così fissata, le note scritte di cui all'articolo seguente;
  - III) avvisa che in difetto di accordo delle parti sulla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, l'udienza medesima verrà celebrata con collegato da remoto.
3. Ciascun difensore, almeno 5 giorni prima dell'udienza, deposita telematicamente una comunicazione in cui:
- a) dichiara se il proprio assistito intende o meno rinunciare a comparire o se intende partecipare all'udienza mediante il software *Teams di Windows*;
  - b) indica un indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale poter ricevere copia del *link* (che provvederà a comunicare alla parte che intende partecipare all'udienza mediante l'applicativo *Teams*);
  - c) indica altresì un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento.
4. Nel verbale di udienza il giudice:
- a) prende atto della dichiarazione di identità delle parti e dei loro procuratori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati);
  - b) prende atto dell'espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello del difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

- c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di Cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.
5. Il giudice, i procuratori delle parti e queste ultime, collegate da luogo distinto, devono tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.
  6. Poiché il singolo partecipante viene individuato dal giudice sulla base del nome da lui scelto, deve indicare il proprio nome e cognome e il numero di ruolo del procedimento da trattare, così da renderne più agevole l'individuazione.
  7. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle del Magistrato, può avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; possono essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi.
  8. In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari ed impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
  9. Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
  10. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle del Magistrato nel corso dell'udienza stessa.
  11. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei

procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

**Articolo 3: procedimenti trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18**

1. Qualora le udienze relative ai procedimenti di cui sopra, in base alle determinazioni dei Presidenti dei Tribunali ex art. 83 comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, debbano essere celebrate ai sensi della lett. h) dell'art. 83 stesso, ossia *“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*, è fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di chiedere la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/20 cit. La richiesta deve: a) essere motivata edepositata nel termine di 7 giorni prima dell'udienza fissata, onde consentire all'ufficio adeguata organizzazione; b) indicare la disponibilità all'utilizzo dello strumento *Microsoft Teams*; c) contenere le indicazioni previste all'art. 2, comma 3, lett. a), b) e c); il tal caso, ove il giudice ritenga di dover accogliere l'istanza, il procedimento è rinviato d'ufficio a un'udienza da fissarsi entro i 15 giorni successivi rispetto al precedente rinvio.
2. Le udienze da trattarsi ex art. 83 lett. h) cit. sono svolte secondo le seguenti modalità.
3. Il giudice, 14 giorni prima dell'udienza, quando possibile, con decreto comunicato alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza a cura della Cancelleria, che inserisce nello “storico del fascicolo” l'annotazione “trattazione scritta”:
  - a) invita i difensori a depositare telematicamente, almeno 5 giorni prima dell'udienza, note scritte contenenti istanze e conclusioni, eventualmente anche nella forma del “preverbale di udienza”, con contenuto previamente concordato tra le parti e depositato nel fascicolo telematico;
  - b) precisa nel provvedimento che la mancata comparizione personale delle parti è giustificata e che l'istanza di trattazione scritta non equivale a mancata comparizione personale delle parti e non è valutabile come argomento di prova ex art. 420, comma 1, c.p.c..

4. Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, attesa la diversità tra lo scritto in questione e le note conclusionali di cui all'art. 429, co. 2, c.p.c.; pertanto, devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.
5. Ove il fascicolo contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice può chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al comma 4, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati cartaceamente, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
6. L'udienza virtuale è regolarmente celebrata anche se, verificata la rituale comunicazione della Cancelleria del decreto di cui al comma 4, una sola delle parti ha depositato le note di cui all'art. 83 lett. h) cit, nel termine stabilito nel decreto; allo stesso modo, se nessuna delle parti ha trasmesso note scritte nel medesimo termine, il giudice rinvia il procedimento ai sensi dell'art. 181 o 309 c.p.c..
7. Se l'udienza è fissata per la discussione orale, il giudice provvede in giornata al deposito telematico del dispositivo e, di norma, delle relative motivazioni; nei procedimenti *ex art. 1*, commi 48 e 51, l. 28 giugno 2012, n. 91 e in quelli *ex art. 669 bis* e *s.s.c.p.c.*, per cui è richiesta congiuntamente la trattazione scritta, trattiene, di regola, la causa in riserva.
8. All'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto *ex art. 83*, comma 7, lett. f, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

#### **Articolo 4: Procedimenti la cui trattazione è esclusa fino al 30 giugno 2020.**

1. Fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe, è esclusa la trattazione dei procedimenti che richiedono la presenza di ulteriori soggetti rispetto ai difensori quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli fissati per l'escussione dei testimoni, per l'espletamento dell'interrogatorio formale e per la comparizione del CTU, tra cui, in

particolare, tutti i procedimenti *ex art. 445 bisc.p.c.*. Questi ultimi, nello specifico, consistono nella sottoposizione della parte ricorrente a visita medica, e dunque presuppongono l'allontanamento degli interessati dal domicilio per la sottoposizione a visita, in contrasto con l'esigenza di evitare i contatti ravvicinati, tanto più che spesso i ricorrenti sono soggetti di età avanzata e in condizioni di salute precarie.

**Articolo 5: Rinvio d'ufficio per impossibilità di rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 4.**

Per tutte le udienze in cui non è possibile rispettare i termini di cui all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 comma 4, il giudice procede al rinvio d'ufficio.